

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3764

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VIANELLO, BARCA, NAPOLITANO GIORGIO, NATTA,
TODROS, TROMBADORI, Busetto, Lizzero, BAL-
LARIN, BORTOT, CHINELLO, FREGONESE, LAVAGNOLI,
MORELLI, PELLIZZARI, LOPERFIDO, DI BENEDETTO**

Presentata il 9 novembre 1971

Norme per la salvaguardia e la rinascita di Venezia

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La nostra proposta di legge di provvedimenti speciali a favore di Venezia e della sua laguna, da Chioggia a Iesolo, risponde ad esigenze ansiosamente sentite in Italia e in tutto il mondo civile, da lungo tempo, rese più acute dai paurosi fenomeni marini del novembre 1966, dalla degradazione economica e dallo spopolamento in atto a Venezia.

È tempo ormai di passare dalle analisi, dalle indagini, a precise misure di intervento, individuando con chiarezza quali obiettivi si vogliono raggiungere con l'operazione « salvataggio di Venezia ».

Questo cerca di fare la presente proposta di legge esprimendo al tempo stesso le nostre meditate convinzioni e il frutto di un lavoro di ricerca, di definizioni, di proposte, comune ormai a un largo schieramento di forze democratiche veneziane, venete e nazionali.

* * *

Diciamo subito che un intervento straordinario per Venezia è utile soltanto se coerente ad un'impostazione di sviluppo democratico,

per un'inversione di tendenza nel meccanismo che ha portato alla situazione di oggi.

Altrimenti non solo non si risolvono i problemi di Venezia ma si finisce per aggravarli esaltando la linea delle scelte del grande capitale monopolistico, che è la linea della rovina della laguna, della speculazione edilizia con conseguente cacciata dei veneziani dal centro storico.

Un provvedimento speciale per Venezia deve perciò fondarsi su tre punti:

1) contenuti capaci di invertire il meccanismo che ha usato in questi decenni Venezia a fini speculativi; quindi:

2) struttura democratica dell'impostazione della legge con un preciso rapporto democratico fra compiti del Parlamento, del Governo, della Regione, dei comuni, specificando il ruolo e i compiti di ciascuno. Su questa base:

3) impostazione del risanamento che contrasti con la linea seguita finora di incentivazione speculativa che ha portato all'espulsione di 60.000 veneziani in 15 anni.

Questi essendo i presupposti e i fini irrinunciabili di un'azione per Venezia abbiamo

operato perché il Governo aprisse una necessaria procedura di collaborazione e di confronto con le assemblee elettive locali prima di portare il progetto di legge di fronte al Parlamento. Ma il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri (n. 1948 del 29 ottobre 1971) contraddice ai presupposti sopra-enunciati.

A quei presupposti quindi si ispira la nostra proposta di legge che è dovere nostro presentare come momento di lotta di un largo schieramento di forze democratiche, come contributo per una definizione positiva dei problemi, attraverso un confronto e la ricerca in Parlamento di convergenze positive su punti qualificanti.

I.

La grave situazione in cui versano la città di Venezia e la sua laguna non deriva solo da ineluttabili cause naturali, ma è anche conseguenza del particolare tipo di sviluppo economico di questi ultimi decenni.

«La decadenza delle strutture produttive di Venezia, il suo degradamento sociale e residenziale, e in parte anche la crescita delle alte maree, lo sprofondamento del centro storico e i danni al patrimonio artistico sono le conseguenze dell'uso capitalistico del bacino lagunare in funzione della dilatazione degli insediamenti produttivi, dell'espansione incontrollata di Porto Marghera, della chiusura delle valli, dell'emungimento delle acque, della urbanizzazione speculativa di Mestre e della terraferma, ove persiste una grave carenza di infrastrutture civili, sociali e culturali, cui l'intervento pubblico deve finalmente provvedere», si afferma in un documento del consiglio comunale di Venezia del 5 ottobre 1971.

«Salvare Venezia» comporta compiere precise scelte politiche che, rifiutando la politica dei «poli di sviluppo», si pongano l'obiettivo di trasformazione della stessa concentrazione industriale esistente.

Trasformazione che significhi, in periodo di non breve termine e attraverso obiettivi intermedi: controllo degli investimenti per trasformazioni tecnologiche, riconversioni produttive indirizzate a nuovi modelli di consumo che nel loro complesso consentano lo sviluppo delle conquiste operaie, e dell'occupazione. Limitazione non tanto territoriale, ma quantitativa della concentrazione, contestazione della sua logica logorante, finalizzazione della produzione ai bisogni sociali ed allo sviluppo equilibrato della regione.

Ciò deve significare:

- rifiuto dell'uso indiscriminato del territorio e delle sue vocazioni naturali conseguito al prevalere degli interessi monopolistici nel processo di sviluppo;

- rigorosa tutela, salvaguardia idraulica, geologica, ecologica dell'ambiente e del territorio a cui Venezia appartiene. Quindi protezione dal mare e dalle maree, eliminazione delle cause di subsidenza, lotta all'inquinamento dell'aria e dell'acqua;

- rilancio dell'economia della città, difesa dei livelli di occupazione, assicurando il controllo pubblico e democratico sia nel momento della formazione sia nella gestione delle scelte. Potenziamento della funzione portuale e commerciale;

- identificazione nella Regione veneta della sede legislativa che, in stretto rapporto con il consorzio di comprensorio che fa perno sul comune di Venezia e sugli altri sei comuni della gronda lagunare, identifica il corretto ambito territoriale in cui va collocata la soluzione dei problemi della laguna di Venezia, rifiutando ogni tentazione a staccare il problema di Venezia dal resto del territorio veneto;

- inversione della tendenza in atto alla espulsione dal centro storico delle classi a reddito più basso, mettendo in atto un intervento di risanamento conservativo volto a tal fine. Rifiuto di ogni soluzione che comporti un ulteriore spopolamento del centro storico e un deterioramento della stratificazione sociale della popolazione ivi residente. Oltre a rifiutare una organizzazione su basi classiste del territorio metropolitano che vedrebbe la classe dirigente e gli addetti ai servizi residenti nel centro storico, i ceti operai nei ghetti urbani, il criterio sopra esposto è teso a conservare a Venezia la parte socialmente più dinamica della popolazione, classe operaia e giovani;

- riaffermazione del fatto che, anche se agli occhi della opinione pubblica nazionale e mondiale è Venezia con il suo patrimonio di cultura e d'arte l'oggetto principale della azione da intraprendere, nel «problema di Venezia» vanno esplicitamente ricompresi e contestualmente affrontati i problemi urbanistici, sociali ed economici non solo dei centri abitati della laguna, tra cui Chioggia e Mira, ma anche del restante territorio comunale di terraferma.

II.

L'impostazione del disegno di legge governativo, il tipo di resistenze e di contrasti

che su di esso si sono determinati provano che è in corso uno scontro di grande rilievo. L'ampiezza degli interessi in gioco è definita dall'ambito stesso in cui la legge verrà ad operare che comprende il territorio, oltre Venezia, degli altri sei comuni circostanti la laguna ivi compresa la zona industriale di Porto Marghera ed il Mestrino, oltre alle estensioni territoriali previste; e dai campi di intervento della legge che riguardano il regime lagunare, gli insediamenti produttivi, le infrastrutture, le misure contro l'inquinamento dell'aria e dell'acqua, l'edilizia monumentale e residenziale minore, il risanamento conservativo ed i piani particolareggiati, la definizione del piano comprensoriale intercomunale in una zona ove è presente in forma dominante la grande industria monopolistica ed un complesso come quello Montedison al centro di una enorme rete di interessi.

A nostro parere in questo momento di grandi spinte della classe operaia e delle masse popolari, ma insieme di forti resistenze di gruppi conservatori per bloccare e invertire il processo, occorre sviluppare le esperienze di intese fra le forze democratiche e di sinistra su basi non localistiche e municipali, ma su una linea di reale rinnovamento nazionale poiché la difesa vera di Venezia è connessa all'affermarsi di un generale indirizzo diverso dello sviluppo di tutto il nostro paese su questioni quali l'assetto produttivo, l'organizzazione del lavoro in fabbrica, i contenuti delle riforme, i grandi temi, insoluti dal Risorgimento, dell'organizzazione decentrata e democratica dello Stato, delle autonomie locali.

Ecco perché non si può accettare che si predisponga, in contrasto con la Costituzione, una struttura accentratrice e burocratica destinata a potenziare il tipo di sviluppo attuale e le scelte dei gruppi dominanti.

Non si possono lasciare in mano ministeriale le decisioni circa il regime idraulico della laguna e le opere per la regolazione delle maree; il che significa le decisioni circa lo stesso sviluppo industriale e portuale.

Preoccupa nei lavori del « Comitato interministeriale per la salvaguardia e la difesa di Venezia e della sua laguna » (il cosiddetto Comitato) sia il ritardo con cui ha proceduto, pur tenendo conto della complessità degli studi e delle ricerche (ad esempio dal 1962 non si è ancora approntato il modello idraulico della laguna); sia il contenuto di alcune proposte circa la regolazione dei livelli di marea in laguna, quale quella di chiudere due bocche di porto per lasciare agibile la terza (del canale di Malamocco), pre-

vedendo per essa la possibilità di arginature con profonda grave ulteriore modifica dell'equilibrio lagunare.

Questioni tutte che investono la sostanza dei problemi dello sviluppo di Venezia, la struttura delle zone industriali di Marghera, la funzione portuale di Venezia.

Non si può accettare che intervenendo in modo autoritario e centralistico su questioni apparentemente solo « tecniche » si definiscano scelte politiche e di sviluppo economico.

Il piano comprensoriale va invece definito (articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6) sviluppando il momento del consenso tra regione e comuni, e non come nel disegno di legge del Governo, ripetendo nuovamente un momento centralistico da parte della regione nei riguardi delle assemblee elettive a livello comunale quali Venezia, Mira, Chioggia.

Così occorre rifiutare che la gestione del regime di salvaguardia, pure necessaria, sia delegata agli organi burocratici e governativi corresponsabili di tutte le manomissioni operate in laguna.

Infine rifiutare i pieni poteri che nel progetto ministeriale n. 1948 vengono attribuiti al Magistrato delle Acque sino all'approvazione del piano comprensoriale ed anche successivamente, nonché i previsti diritti di veto da parte di settori dell'amministrazione statale.

Devono essere gli enti locali, le assemblee elettive di Venezia e degli altri comuni della gronda lagunare, democraticamente associati nel Consorzio, a gestire il regime di salvaguardia, esercitando i poteri derivanti dalla Costituzione (articoli 7, 8 e 9).

Nella nostra proposta di legge abbiamo definito il quadro nell'ambito del quale dovranno essere eseguite tutte le operazioni volte a permettere l'elaborazione, l'adozione e l'approvazione ai livelli istituzionali (regione, comprensorio, comune) di un organico piano di intervento:

stabilendo i modi con cui la regione provvederà alla definitiva delimitazione dell'area di intervento e alla istituzione di una nuova istanza democratica intermedia: il consorzio di comprensorio, con competenza relativa al territorio così delimitato;

prevedendo che l'organo esecutivo di tale consorzio dovrà essere composto con le rappresentanze di tutti i comuni interessati, garantendosi la presenza delle minoranze;

definendo i modi e i tempi della formazione e approvazione degli strumenti di pianificazione dell'intervento, e cioè il piano comprensoriale;

definendo i criteri con cui si provvederà all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali e di altro tipo con le scelte compiute dal piano;

stabilendo le modalità con cui applicare rigorose misure di salvaguardia nel periodo transitorio che precederà l'approvazione definitiva del piano comprensoriale, ribadendo la esigenza che detta salvaguardia venga gestita da organismo non staccato dall'esecutivo del consorzio comprensoriale cui spetta la redazione del piano.

III.

Lo stanziamento di cento miliardi per contributi all'edilizia monumentale pubblica e privata e all'edilizia minore pone il grosso problema di definire in quale direzione vanno investite queste somme, se per favorire la manovra di speculazione, di accaparramento delle abitazioni già in corso a Venezia da parte di alcuni grossi gruppi immobiliari, per continuare cioè a cacciare i veneziani da Venezia, o su una linea diversa che combatta la speculazione e garantisca anzitutto ai lavoratori, ai ceti medi produttivi, condizioni decorose ed economicamente soddisfacenti di vita e di abitazione, favorendo, con una politica della casa adeguata ai bisogni e con gli opportuni insediamenti civili, le possibilità di vita e di lavoro a Venezia.

Decisivo è a questo proposito definire chi gestisce queste somme e ne controlla l'uso; cioè assicurare una gestione democratica corrispondente ai fini antispeculativi e di risanamento che si vogliono raggiungere.

Stabiliamo nella nostra proposta l'eccezionale ruolo che spetta in questa direzione ai comuni di Venezia e di Chioggia ed ai consigli di quartiere, agendo eventualmente anche a mezzo di una azienda municipalizzata (articolo 17).

Va respinto il rischio del rilancio massiccio della speculazione sugli immobili in atto a Venezia, poiché solo grandi gruppi finanziari sono capaci di spendere le somme necessarie per risanare complessi monumentali ristrutturando gli interni degli edifici e rimettendoli in vendita o in affitto ad altissimi prezzi con metà dell'operazione pagata dallo Stato. Sul terreno dell'edilizia minore abitativa va impedito che gli interventi sorreggano il rilancio di un piano di espulsione degli attuali inquilini e dei piccoli proprietari, stante le difficoltà a stanziare le somme occorrenti ai restauri, a Venezia costosissimi, per cui nuovamente può subentrare la

grossa compagnia speculatrice che compera, espelle ed affitta ad alto prezzo.

In questa situazione, di fronte alla eccezionale accelerazione che una simile operazione speculativa sarebbe destinata ad assumere in relazione al grave stato dell'edilizia abitativa a Venezia e a Chioggia (a Venezia si calcola in 18 mila su 40 mila il numero delle abitazioni in condizioni non igieniche) i problemi dell'intervento pubblico, che consideri la casa un servizio sociale, acquistano dimensioni estremamente impegnative.

Occorre agire sulla base di una visione generale della ristrutturazione urbanistica e del risanamento conservativo, della creazione di attrezzature sociali, che mancano completamente nel progetto di legge del Governo.

Per queste ragioni ci è parso necessario stabilire nella nostra proposta di legge che:

gli interventi dovranno essere effettuati dai comuni di Venezia e di Chioggia;

gli interventi dovranno essere subordinati all'esistenza di piani particolareggiati da attuare mediante comparti obbligatori;

per rendere possibile il risanamento dei comparti il comune potrà ricorrere all'esproprio;

gli immobili risanati dovranno essere ceduti in affitto a condizioni di equo canone.

Nella nostra proposta di legge è indicato come si debba lavorare secondo un piano di risanamento organico a direzione pubblica che risani non una singola abitazione, ma il quartiere nel complesso, con interventi di fondo a vantaggio di tutta la collettività, facendo intervenire in questo campo le procedure di esproprio decise dalla recente legge sulla casa, estendendo al centro storico e realizzando in tutto il comune i piani di zona della 167, favorendo opere di urbanizzazione sociale.

Abbiamo previsto che da una parte vengano riservati agli enti pubblici prevalenti finanziamenti al fine di ampliare la proprietà pubblica della casa per attuare una politica della residenza globalmente intesa; dall'altra parte, che venga previsto un rimborso dei contributi da parte dei privati tale da colpire la grande proprietà speculatrice, ed aiutare i proprietari di singoli appartamenti che li abitano direttamente, subordinando tutti i rimborsi dei proprietari di case in locazione all'obbligo della fissazione dell'equo canone e a una locazione preferenziale nei confronti delle categorie a bassi redditi.

Sono previste nella nostra proposta di legge misure per tutto il settore dell'artigianato, del piccolo commercio, così diffuso a

Venezia. Si tratta di migliaia di lavoratori che vivono e lavorano in condizioni spesso disagiate, in ambienti umidi, malsani, bui, a caro affitto. A questi strati si minacciano ulteriori difficoltà sotto l'incalzare della speculazione. Occorre modificare questo indirizzo mettendo in atto misure che, risanando e ristrutturando pianterreni, magazzini, pongano a disposizione della collettività e di questi operatori strutture edilizie adeguate in modo da promuovere uno sviluppo di queste attività così naturali e positive nel tessuto di Venezia.

Anche sul terreno delle necessarie misure contro l'inquinamento atmosferico e delle acque (articolo 15) bisogna respingere l'impostazione governativa per cui i miliardi vanno a finanziare gli impianti di depurazione che devono costruire i grossi industriali di Marghera, mentre i piccoli proprietari di appartamenti a Venezia o Chioggia non potrebbero sopportare la spesa della quota-par- te che il progetto di legge mette a loro carico per gli impianti di depurazione per gli

scarichi nell'acqua e nell'aria resi obbligatori. Anche in questo campo occorre indirizzare gli stanziamenti, controllarne la distribuzione a mezzo di organismi democratici, fissare rigorose norme nuove e più severe per le caratteristiche delle emissioni o immissioni tollerate.

Onorevoli colleghi, è necessario un indirizzo nuovo per affrontare i gravi problemi di Venezia e della sua laguna. A questi criteri si ispira la presente proposta di legge, sforzandosi di interpretare la volontà della città, espressa unitariamente nei documenti votati dal consiglio comunale di Venezia al termine delle sedute del 4 ottobre e del 5 novembre 1971.

Tali documenti riteniamo utile riprodurre in chiusura di questa nostra relazione perché sia stabilito negli atti del Parlamento italiano il preciso orientamento che deve essere a fondamento della legge in discussione per la salvaguardia e la rinascita di Venezia.

DOCUMENTO CONCLUSIVO DEL DIBATTITO CONSILIARE SUI PROBLEMI DI VENEZIA

Il Consiglio comunale di Venezia, a conclusione del dibattito sui problemi di fondo della città svoltosi nelle sedute del 28 settembre e del 4 ottobre 1971, su relazione introduttiva del sindaco, ritiene di dover sottoporre alle autorità di Governo, al Parlamento nazionale e al Consiglio regionale il seguente documento, in ordine alla elaborazione dei provvedimenti speciali, legislativi e finanziari, a favore di Venezia e della sua laguna.

1. — PREMessa.

Questo documento dovrebbe rispondere all'esigenza sempre più sentita, e a nostro parere ormai non ulteriormente trascurabile, di passare finalmente dal tempo dell'analisi o dell'indagine a quello delle scelte e delle proposte, quale premessa all'effettiva messa in atto di concrete misure di intervento, organicamente inquadrato in un disegno strategico preciso e non più riconducibile alla prassi sino ad oggi seguita delle iniziative saltuarie e tra loro sconnesse.

Ciò presuppone anzitutto la volontà e la capacità di compiere delle scelte, di dire

cioè con chiarezza quali obiettivi si vogliono raggiungere con l'operazione « salvataggio di Venezia »: Venezia infatti può essere « salvata » in molti modi, ma essi non sono tutti equivalenti, né rispondono tutti alle medesime esigenze. Anzi l'eventuale ricorso a misure pure positive se considerate ciascuna a sé stante, ma tra di loro contraddittorie, alla fine rischierebbe di aggravare l'attuale situazione di crisi.

È dunque tempo di scelte, e non ci può più bastare né l'efficientismo tecnocratico, né — giunti al punto in cui siamo — l'appello all'ulteriore approfondimento degli studi per meglio conoscere il fenomeno (il che non significa evidentemente che non si debba continuare a studiare e ad arricchire le nostre conoscenze in materia).

Dobbiamo dire con chiarezza che non crediamo che per « salvare Venezia » sia necessario una specie di *union sacrée* che accantoni le divergenze di giudizio, ma che anzi riteniamo che ormai Venezia abbia bisogno che ogni intervento, ogni atto politico e amministrativo che la riguardi, sia chiaramente collocato in una precisa prospettiva strategica circa il tipo di sviluppo culturale, civile, sociale ed economico che si voglia

assicurare alla città e alla comunità che vi vive.

Viceversa — invece — proprio in questi ultimi tempi, al progressivo proliferare dei comitati e dei livelli di competenza è andato accompagnandosi il caotico divampare di discussioni e di polemiche sempre più mistificanti, caratterizzate dalla crescente pretesa di individuare le cause del male in specifici fattori « pseudo-oggettivi » e dalla mal dissimulata volontà di evitare di dover fornire — attraverso delle scelte — i criteri di giudizio con cui misurare la bontà o la congruenza delle soluzioni proposte.

Così la situazione invece che chiarirsi è andata progressivamente intorbidandosi: la polemica ha finito per accentuarsi su aspetti dopotutto secondari della questione, e di conseguenza nell'ultimo anno è sembrato che il momento delle scelte, delle decisioni concrete si stesse addirittura allontanando.

A questo punto, noi crediamo che sia necessario rifiutare ulteriormente la propria complicità a tale logica e sollecitare invece ciascuno ad assumersi le proprie responsabilità e ad affrontare la reale scadenza che ci attende e che non dobbiamo più oltre eludere: quella cioè delle scelte, della formulazione degli obiettivi.

Lo schema logico che riteniamo si debba seguire è il seguente:

a) analisi della situazione e delle cause che l'hanno provocata;

b) definizione degli obiettivi che si vogliono perseguire;

c) individuazione di un organico piano di interventi, coerenti con gli obiettivi prescelti (su questa base quindi valutazioni del costo economico dell'operazione);

d) specificazione del ruolo e delle competenze di ciascuno degli operatori interessati (comune, Regione, Stato, organismi internazionali), distinguendo il momento decisionale da quello dell'attuazione degli interventi;

e) descrizione della articolazione degli strumenti legislativi, necessari per assicurare la realizzazione degli interventi;

f) articolazione temporale dell'operazione, attraverso l'individuazione dei rapporti di consequenzialità tra ciascuno degli interventi che verranno a comporla.

Quanto all'analisi della situazione e delle cause che l'hanno provocata, non è evidentemente possibile in un documento di questo tipo ricapitolare, seppure schematicamente, le conclusioni a cui ormai è possibile giun-

gere sulla base degli studi e delle indagini svolte in questi ultimi anni.

È però necessario ribadire con forza la nostra convinzione che la grave situazione in cui versano la città di Venezia e la sua laguna non deriva solo da ineluttabili cause naturali, ma è innanzitutto la conseguenza del particolare tipo di sviluppo sociale ed economico di questi ultimi decenni.

La decadenza delle strutture produttive di Venezia, il suo degradamento sociale e residenziale e — in parte — anche la crescita delle alte maree, lo sprofondamento del centro storico e i danni al patrimonio artistico sono le conseguenze dell'uso capitalistico del bacino lagunare in funzione della dilatazione degli insediamenti produttivi dell'espansione incontrollata di Porto Marghera, della chiusura delle valli, dell'emungimento delle acque, dell'urbanizzazione speculativa di Mestre e della terraferma, ove persiste una grave carenza di infrastrutture civili, sociali e culturali, cui l'intervento pubblico deve finalmente provvedere.

Quindi — come abbiamo già detto — salvare Venezia comporta compiere precise scelte politicamente rinnovatrici, il che ulteriormente motiva la riaffermazione della necessità che i locali organismi elettivi debbano essere partecipi dell'opera di difesa fisica e di rilancio civile, sociale ed economico della città.

Una partecipazione, che non vuol essere municipalistica rivendicazione di settori di competenza, ma che trova ragione d'essere proprio nel fatto che — contrariamente a quanto spesso affermato — sulla salvezza di Venezia le forze politiche, sindacali e culturali della città hanno raggiunto — particolarmente negli ultimi tempi — una sostanziale unità di indirizzi.

Unità di indirizzi che ci permette oggi di definire con questo documento la nostra posizione e di chiedere quindi che si faccia altrettanto — e nel più breve tempo possibile — nelle altre istituzioni democratiche interessate (Governo, Parlamento, Regione), nella convinzione, che può trovare punti di convergenza anche con chi con noi ha consentito in questi mesi, che occorra e si possa fare e fare presto.

2. — GLI OBIETTIVI POLITICI.

Premessa indispensabile per poter giudicare la bontà e le effettive possibilità di successo di qualsivoglia sistema organico di pro-

poste di intervento è la chiara ed esplicita enunciazione degli obiettivi « politici » (in senso lato), con i quali si intende sostanziare l'altrimenti vuoto e retorico proposito della « salvezza di Venezia ».

L'obiettivo di fondo è quello di garantire una impostazione unitaria, che persegua la tutela dell'equilibrio idrogeologico ed ecologico lagunare contemporaneamente e compatibilmente allo sviluppo sociale ed economico del territorio interessato. Ciò deve significare:

a) rigorosa tutela, salvaguardia e ricerca di un ottimale equilibrio (idraulico, geologico, ecologico) dell'ambiente e del territorio a cui Venezia appartiene, nella convinzione che si tratti della tutela di un bene non solo in senso culturale, ma anche sociale ed economico. Quindi protezione dal mare e dalle maree, eliminazione delle cause di subsidenza, lotta all'inquinamento dell'aria e dell'acqua;

b) rifiuto dell'uso indiscriminato del territorio e delle sue vocazioni naturali, che è conseguito al prevalere degli interessi privati e settoriali nel processo di sviluppo economico e sociale;

c) perseguimento di un'azione che garantisca il rilancio dell'economia della città — e in particolare modo la difesa dei livelli di occupazione — ma in forme non contraddittorie con i due obiettivi precedenti, e cioè in un contesto che assicuri il controllo pubblico e democratico sia nel momento della formazione delle scelte, sia nel processo di attuazione e di gestione delle scelte stesse. A questo proposito fondamentale appare il potenziamento della funzione portuale e in specie della funzione portuale-commerciale;

d) identificazione nella Regione veneta (o meglio ancora nel cosiddetto « sistema nord-orientale italiano ») del corretto ambito territoriale, in cui va collocata la soluzione dei « problemi di Venezia », nel rifiuto sia di ogni « neoinsularismo », sia di ogni tendenza a considerare in modo distinto ed autonomo il problema di Venezia rispetto a quello del Veneto;

e) inversione della tendenza in atto dell'espulsione dal centro storico delle classi a reddito più basso, mettendo in atto in particolare un intervento di risanamento conservativo volto a tal fine, e il rifiuto di ogni soluzione che — pur tale da garantire un progresso economico — comporti un ulteriore spopolamento del centro storico e un deterioramento della stratificazione sociale della popolazione ivi residente. Oltre a rifiutare

un'organizzazione su basi classiste del territorio metropolitano che vedrebbe la classe dirigente e gli addetti ai servizi residenti nel centro storico, mentre i ceti operai nei ghetti urbani, il criterio sopra esposto è teso a conservare a Venezia la parte socialmente più dinamica della popolazione (classe operaia e giovani). Condizione questa imprescindibile per assegnare un ruolo determinante al centro storico, nel quadro del sistema metropolitano, e per arrestare il progressivo invecchiamento della popolazione della città;

f) esplicita riaffermazione del fatto che — anche se agli occhi dell'opinione pubblica mondiale e nazionale è Venezia con il suo patrimonio di cultura e d'arte l'oggetto principale dell'azione da intraprendere — nel « problema di Venezia » vanno esplicitamente ricompresi e contestualmente affrontati i problemi urbanistici, sociali ed economici, non solo dei centri abitati della laguna, tra cui Chioggia, ma anche del restante territorio comunale di terraferma.

3. — I CONTENUTI DELL'AZIONE PUBBLICA.

3.1. — *Risanamento dell'edilizia residenziale e conferimento di nuova vitalità produttiva, socioculturale e direzionale al centro storico.*

La nostra azione in questo settore deve essere diretta a rendere possibile e garantire, mediante pubblico controllo, e attraverso lo strumento dei piani particolareggiati, un tipo di risanamento della città antispeculativo e popolare, incentrato principalmente sull'edilizia minore, appunto per contrastare ogni ulteriore impoverimento del tessuto socio-economico cittadino.

Il risanamento dell'edilizia veneziana, soprattutto di quella cosiddetta minore, e delle zone decentrate dei sestieri, è infatti la fondamentale condizione per consentire di porre il freno ad un ulteriore esodo di popolazione — che è il vero, grave male della città — e il recupero di una dimensione demografica ottimale, segnatamente per Venezia insulare.

Ciò però a patto che si stabiliscano con chiarezza i criteri con cui dovrà essere attuata tale politica, in modo da evitare il pericolo di una colossale operazione speculativa, e garantendone quindi (innanzi tutto) la gestione democratica, attraverso l'Amministrazione comunale e i consigli di quartiere.

È necessario quindi stabilire per legge che:

1) gli interventi dovranno prevalentemente essere effettuati dal comune di Venezia o da un organismo pubblico da esso dipendente;

2) detti interventi dovranno essere subordinati all'esistenza di piani particolareggiati da attuare mediante comparti obbligatori;

3) per rendere possibile il risanamento dei comparti, il comune o l'organismo pubblico potranno ricorrere all'esproprio;

4) gli immobili risanati dovranno essere ceduti in affitto a condizione di equo canone;

5) nel caso di contributi a privati, essi andranno rigidamente condizionati alla destinazione d'uso dell'immobile da risanare (dando l'assoluta preferenza alla destinazione residenziale ad uso proprio) e preferibilmente destinati a cooperative di piccoli proprietari e lavoratori.

Un tipo di risanamento così caratterizzato si colloca a maggior ragione nel quadro di una politica di sviluppo economico, che garantisca altresì il potenziamento e la ripresa, anche con idonee misure creditizie di iniziativa regionale, delle attività industriali (con specifico riferimento all'industria cantieristica e all'industria vetraria di Murano), artigianali e terziarie più congeniali alle particolari caratteristiche del centro storico e delle isole lagunari.

Inoltre esso non appare incompatibile con una nuova concezione della funzione direzionale e culturale del centro storico, che rifiuti ogni deformazione di tipo turistico, ma si basi sulla valutazione, in termini di produttività economica e sociale, delle scelte che dovranno essere compiute relativamente a tali attività.

È da chiarire che il rifiuto di deformazioni turistiche della funzione economica cittadina, postula contestualmente una riqualificazione, selezione e potenziamento dell'insieme delle attività che fanno capo al turismo nazionale ed internazionale, le quali rappresentano una notevole componente reddituale per rilevanti strati di popolazione.

3.2. — *L'organizzazione del sistema di trasporti e di comunicazioni.*

Il problema non si risolve solo con la ricerca di un collegamento efficiente tra Mestre e Venezia, ma deve considerare princi-

palmente i valori di interrelazione tra il centro storico, Venezia intera e la sua più ampia dimensione metropolitana regionale. A tal fine, richiamandoci anche a proposte precedenti, ci pare di dover sostenere:

a) l'attuazione di due *terminals* con funzioni di transito, di carattere metropolitano, a Fusina e Tessera, istituendo un percorso lagunare con tracciato Fusina-Giudecca-San Marco-Rio delle Galeazze-Fondamente Nuove-Murano-Tessera, che trova appunto in Fusina e Tessera le due cerniere per le direttrici di Padova e Treviso (tale sistema dovrà essere integrato da raccordi con l'Estuario);

b) la creazione di un *terminal* a San Giuliano, complementare a quello di Tronchetto-Piazzale Roma, configurando questa direttrice come asse di servizio, a livello urbano, tra il centro storico ed il centro residenziale mestrino;

c) la sistemazione del *terminal* di Punta Sabbioni, con funzioni per ora di carattere prevalentemente turistico.

Si potranno inoltre individuare altri punti di accesso alla laguna, attraverso cui collegare il centro storico e le isole alla terraferma, con mezzi acquei.

Il problema dei trasporti va anche inteso come strumento per la rivitalizzazione e riqualificazione, non solo del centro storico, ma bensì dell'intero comprensorio, di cui Venezia è il naturale centro di influenza. Visto che in tale prospettiva il problema delle comunicazioni acquista un'altra dimensione e va considerato, oltre che sotto il profilo di trasporto di persone propriamente detto, anche in relazione al più vasto piano di attività interagenti, portuali ed industriali.

Una rete di comunicazioni a livello interprovinciale di carattere metropolitano può avviare a soluzione il problema dei trasporti delle persone ed eliminare la dicotomia esistente tra Venezia e la terraferma, data la determinante azione esercitata dall'unicità del mezzo di trasporto indifferenziato per i percorsi acquei e quelli terrestri.

La scelta di tale mezzo primario di collegamento costituisce comunque problema tuttora aperto: il che impegna la partecipazione della pubblica amministrazione ad ogni iniziativa pubblica che si proponga di avviare lo studio sulla fattibilità di un sistema di ferrovia metropolitana, soluzione questa, che comunque, non dovrà alterare le caratteristiche ambientali, artistiche e paesaggistiche del comprensorio interessato.

3.3. — *Il potenziamento dell'attività portuale e il futuro della funzione industriale.*

A tale proposito si ritiene che si debba operare per:

dar vita ad una gestione pubblicistica di tutto il sistema portuale ed industriale, da strumentare anche a livello istituzionale attraverso una trasformazione del « Provveditorato al Porto » e del « Consorzio obbligatorio per l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia Marghera », che riduca ad unità di gestione il complesso delle attività commerciali e industriali direttamente e indirettamente collegate al porto di Venezia, sotto il controllo dell'istanza politica democratica dimensionalmente più adeguata;

il potenziamento e l'ottimalizzazione del ruolo commerciale di Venezia e la sua specializzazione, in relazione da un lato alle esigenze dello sviluppo programmato dell'economia veneta, e dall'altro alla strutturazione di un sistema portuale integrato dall'Alto Adriatico, che a sua volta non potrà non collocarsi nel quadro di una programmazione portuale in scala nazionale e continentale. In questa prospettiva va comunque riaffermata la necessità dell'immediato completamento del canale di Malamocco e la cura della sua funzionalità;

la progressiva eliminazione degli inquinamenti dell'acqua e dell'aria, ove necessario attraverso una politica di ridislocazione che allontani progressivamente dalla laguna i tipi di industrie che risultino incompatibili con la salvaguardia dell'equilibrio ecologico;

lo sviluppo della cantieristica, anche minore, riqualificandola e riordinandola verso le tecniche ed i tipi di prodotti capaci di trovare reali sbocchi di mercato, vitalizzando con ciò e agendo anche attraverso e soprattutto le attrezzature presenti nel centro storico, con la utilizzazione degli spazi e delle aree dell'Arsenale.

Si pone anche il problema, partendo dal rifiuto consapevole della politica dei poli di sviluppo, in collegamento con l'iniziativa operaia, della trasformazione della stessa concentrazione esistente, trasformazione che sia volta, assumendo le esigenze espresse sia dalle lotte dei lavoratori sia dalla necessità dello sviluppo complessivo della economia regionale e nazionale, al fine di eliminarne gli aspetti negativi e di garantire gli attuali livelli di occupazione.

In questo ambito si pone la prospettiva dell'utilizzazione della parte arginata della III zona, che dovrà collocarsi, mediante le opportune infrastrutture, nel quadro della programmazione nazionale, e della nuova pianificazione regionale e comprensoriale, con esclusione di ogni decisione in contrasto con essa.

Il rifiuto della politica dei poli di sviluppo, mentre da un lato sollecita la individuazione in ambito regionale delle direttrici di distribuzione degli insediamenti produttivi, dall'altro non può che portare alla formulazione di un giudizio negativo nei confronti della proposta del « polo » di Venezia sud, anche perché tende a ripetere l'operazione di sfruttamento sociale e territoriale attuato a Marghera e a Mestre, secondo una logica di sviluppo capitalistico.

È nostro intendimento dare i necessari contributi per uno sviluppo integrato dell'intera Regione veneta, di cui elemento essenziale deve essere una politica nuova di organizzazione territoriale che — anche prevedendo la programmata creazione di un « sistema metropolitano veneto » — riequilibri il Veneto in rapporto alla molteplice industria nord-occidentale, e al cui ambito le attività economiche possano essere collegate, nel rispetto delle caratteristiche differenziali del territorio e in aderenza alle diverse potenzialità, e che realizzi (anche orientandosi verso settori finora inesplorati e tecnologicamente di avanguardia) il decollo economico del Veneto e, in tale contesto, lo stesso rilancio di Venezia.

4. — L'ARTICOLAZIONE DELL'INTERVENTO LEGISLATIVO DELLO STATO E DELLA REGIONE.

4.1. — *Premessa.*

Da quanto esposto nelle parti precedenti, appare evidente la difficoltà di definire correttamente in termini legislativi le modalità, i tempi e il finanziamento dell'azione pubblica a favore di Venezia attraverso una sola, unica e definitiva legge speciale.

Infatti, nella misura in cui si è convinti che il quadro normativo non può essere neutrale rispetto ai contenuti che si intendono tradurre attraverso l'azione pubblica, appare chiara la necessità di posporre gli schemi legislativi relativi agli interventi e al finanziamento alla elaborazione, adozione ed approvazione dei piani definenti le forme e i contenuti dei medesimi.

Quindi è necessario distinguere due momenti logici dell'intervento legislativo:

a) l'intervento legislativo volto alla definizione delle procedure;

b) l'intervento legislativo volto a permettere il finanziamento e l'attuazione dei piani.

Occorre anzitutto individuare la sede corretta in cui elaborare una ipotesi globale di soluzione dei problemi di Venezia la quale — essendo esplicitamente basata su un sistema di obiettivi politici e socio-economici da perseguire — tenga conto degli studi già compiuti (specie di quelli del Comitalone), nonché delle scelte che vengono o verranno compiute a livello nazionale e regionale.

Facendo riferimento a tale progetto, sarà possibile definire con precisione le procedure di formazione, adozione e approvazione dei vari piani relativi ai diversi settori di intervento, alle diverse competenze istituzionali o ai diversi ambiti territoriali.

Sulla base delle scelte compiute, in tali piani sarà possibile definire le modalità, i contenuti e l'onere finanziario dell'intervento pubblico, nonché le normative speciali che sarà necessario adottare.

Quindi, da un punto di vista logico, l'intervento legislativo dovrà articolarsi in tre momenti:

a) definizione del progetto globale (Progetto Venezia);

b) legge quadro di procedure;

c) legislazione relativa agli interventi.

D'altronde, esistono delle obiettive esigenze di urgenza e quindi appare più opportuna la seguente articolazione:

a) varo contemporaneo del progetto Venezia e di una legge quadro che contempli sia le procedure di approvazione dei piani definitivi di intervento, sia il finanziamento di quelle opere che appariranno urgenti e indifferibili;

b) legislazione definitiva per l'attuazione degli interventi, entro il prossimo biennio.

4.2. — *Limiti e difetti delle proposte sinora elaborate.*

Da quanto sopra enunciato, appare chiaro come le bozze di disegno finora elaborate, le quali tutte sostanzialmente richiamano l'impostazione dello schema reso noto nel febbraio scorso, hanno il loro punto debole non solo nei chiari limiti di ordine costituzionale,

vincolistico e legislativo bene sottolineato nell'ordine del giorno approvato unanimemente dal Consiglio regionale nello scorso giugno, ma anche e soprattutto nell'insufficiente approfondimento del nesso tra obiettivi politici e contenuti dell'azione pubblica, con la conseguenza che tali schemi, per la parte operativa, si limitano all'elencazione, assolutamente generica, di alcune categorie funzionali di opere e alla indicazione delle somme globalmente a disposizione per finanziarne l'esecuzione. In tale impostazione, la unica preoccupazione sembra essere infatti quella di ripartire i fondi a disposizione tra l'Amministrazione dello Stato e quella regionale.

In questa stessa direzione si muove anche il recentissimo schema elaborato dalla Giunta regionale, il che appare tanto più incomprendibile, in quanto in tal modo si tiene conto in modo assolutamente parziale dello spirito e della lettera dell'ordine del giorno già menzionato, votato dal Consiglio regionale stesso.

4.3. — *Il progetto Venezia.*

La decisione del Ministero del bilancio e della programmazione economica di inserire nell'iter di formulazione del programma economico nazionale 1971-75 un progetto di sviluppo economico e di assetto territoriale dell'area metropolitana di Venezia può in linea di massima essere condiviso, nella misura in cui si ritiene positivo il fatto che in tale modo il tema di Venezia venga a far parte integrante della pianificazione economica nazionale come una delle sue più importanti e impegnative linee progettuali.

Gravi limiti si riscontrano tuttavia nelle indicazioni specifiche su tali obiettivi e funzioni, così come descritte nell'appendice 1 del medesimo documento (ciò particolarmente per quel che riguarda le localizzazioni industriali e l'organizzazione dell'attività portuale) e, a tale proposito, il consiglio comunale intende richiamare l'attenzione su quanto più sopra detto in ordine ai medesimi argomenti.

Molte perplessità suscitano ugualmente le procedure di formulazione del progetto, così come proposte dal Ministero del bilancio, e in particolare sia la composizione della commissione destinata a seguire l'elaborazione del progetto, sia la possibilità (che sembra sostenuta in taluni ambienti del Ministero) che l'elaborazione del progetto venga appaltata a società di consulenza private (ipotesi questa assolutamente inaccettabile).

A tal proposito vorremmo perciò sottolineare le seguenti esigenze:

a) appare necessario che le istanze democratiche interessate (Regione, provincia e amministrazioni comunali) possano partecipare nel modo più pieno al processo di formulazione del progetto, e cioè sia con una loro presenza sufficientemente larga nel comitato che verrà all'uopo costituito, sia anche e soprattutto prevedendo che a tali organismi vengano periodicamente sottoposti i risultati delle varie fasi in cui il processo di formulazione verrà suddiviso;

b) per rendere possibile un costante e proficuo dialogo tra le istanze democratiche committenti del progetto e i materiali esecutori del medesimo, appare opportuno che tale esecuzione venga affidata a un apposito ufficio pubblico;

c) il tempo necessario per la formulazione del progetto va contenuto nei limiti di tempo più ristretti possibili (non oltre un anno dal momento della costituzione dell'organismo esecutivo).

4.4. — *La definizione legislativa del quadro procedurale.*

Una volta accettata l'idea del progetto di Venezia, la prima esigenza appare quella di un provvedimento legislativo, che definisca con precisione il quadro procedurale, nell'ambito del quale dovranno essere eseguite tutte le operazioni volte a permettere l'elaborazione, l'adozione e l'approvazione ai livelli istituzionali inferiori (regione, comprensorio, comuni) dei specifici piani di intervento, con cui tradurre in pratica le scelte del progetto medesimo, nonché permetterne la democratica verifica.

Tale provvedimento quindi dovrà:

a) stabilire i modi, con cui la regione provvederà alla definitiva delimitazione dell'area di intervento e all'organizzazione di una nuova istanza democratica intermedia, l'Ente comprensoriale, con competenza relativa al territorio così delimitato;

b) prevedere che l'organo decisionale di tale Ente comprensoriale dovrà essere composto in via esclusiva, o comunque largamente preponderante, dalle rappresentanze dei comuni interessati, garantendosi la presenza delle minoranze. Dovrà essere inoltre prevista la creazione di un patrimonio immobiliare proprio dell'Ente comprensoriale, in ogni caso assegnando allo stesso tutte le isole demaniali

comprese nella laguna di Venezia, il complesso dell'Arsenale, tutti gli edifici dei centri storici destinati a caserme non in pienezza di servizio attivo, e le aree demaniali del litorale;

c) definire i modi e i tempi della formazione e approvazione degli strumenti di pianificazione dell'intervento, e cioè del piano urbanistico comprensoriale (a cura dell'Ente comprensoriale); del piano per le comunicazioni e i trasporti (a cura dell'ente regione); del piano per il restauro e la protezione delle opere d'arte (a cura delle sovrintendenze ai monumenti e alle belle arti); del piano per la salvaguardia fisica di Venezia e della Laguna (a cura del Magistrato alle acque).

Particolare attenzione dovrà essere dedicata al problema delle modalità con cui garantire la coerenza e la compatibilità tra i diversi piani, e tra essi e il progetto Venezia;

d) prevedere altresì una nuova più efficiente organizzazione del Magistrato alle acque e la conseguente separazione da esso del Provveditorato regionale alle opere pubbliche;

e) definire i criteri con cui si provvederà all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali e di altro tipo, con le scelte compiute dai piani più sopra elencati;

f) introdurre una normativa speciale valida per i territori lagunari in materia di regolamentazione degli emungimenti delle falde sotterranee e di prevenzione dall'inquinamento dell'acqua e dell'aria;

g) stabilire le modalità con cui applicare rigorose misure di salvaguardia nel periodo transitorio che precederà l'approvazione definitiva dei piani di intervento, ribadendo la esigenza che tale salvaguardia venga gestita dal medesimo Ente comprensoriale a cui spetterà la redazione del piano urbanistico territoriale.

Per quanto riguarda l'attuazione dell'intervento, il disegno di legge dovrà prevedere una chiara ripartizione delle competenze e dei compiti, segnatamente — come già affermato — in riferimento alle abilitazioni costituzionali e di legge degli enti chiamati ad intervenire.

Si ritiene così che lo Stato sia naturalmente chiamato ad intervenire per la programmazione, progettazione ed esecuzione di tutte le opere di difesa della laguna (chiuse mobili, canali lagunari, marginamenti, murazzi, dighe, eccetera); che la Regione debba sovrintendere alla realizzazione di tutte quelle opere le quali travalicano confini comunali, con particolare riferimento agli acquedotti e alle comunicazioni a carattere regionale (ivi com-

presa la eventuale realizzazione di una rete metropolitana); che il comune di Venezia attraverso lo strumento dei piani particolareggiati e una normativa speciale (procedure, controlli, creazione di organismi *ad hoc*, ecc.) sia chiamato a promuovere e dare esecuzione a tutte le attività di risanamento nel centro storico, le quali si dovranno indirizzare principalmente agli interventi per l'edilizia minore, nelle zone decentrate dei sestieri e nelle isole della laguna. L'intervento comunale si dovrà estendere altresì all'edilizia monumentale privata; resta da confermare l'iniziativa dello Stato per l'edilizia monumentale demaniale.

4.5. - *Gli interventi urgenti.*

In attesa dell'approvazione dei piani di intervento, si rende necessario l'anticipato inizio di alcune opere di cui appare evidente l'urgenza, nonché la compatibilità con gli obiettivi generali che si sono fissati per l'azione a favore di Venezia.

Pertanto, la stessa legge che dovrà definire il quadro procedurale elencherà e descriverà tali categorie di opere, determinerà le modalità per il loro finanziamento e indicherà l'ente o gli enti preposti alla loro progettazione ed esecuzione. La durata dell'intervento sarà da fissare in anni 4.

Salvo un più approfondito esame dell'argomento, tali opere potrebbero essere (indicato, tra parentesi, corsivo, l'ente preposto alla progettazione ed esecuzione):

1) completamento delle difese a mare e dei marginamenti lagunari (primo stralcio) (*Magistrato alle acque*);

2) esecuzione delle opere per la separazione del mare dalla laguna (queste compatibilmente con i tempi tecnici e progettuali) e la riapertura delle valli da pesca (*Magistrato alle acque*);

3) fognatura del centro storico e delle isole (primo stralcio) (*comune*);

4) nuova rete di acquedotti (progettazione generale e primo stralcio) (*Regione*);

5) restauro e conservazione del patrimonio artistico mobile (primo stralcio) (*Sovrintendenza ai monumenti*);

6) opere previste dall'articolo 10 della legge 5 luglio 1966 (*comune*);

7) provvedimenti per la prevenzione degli inquinamenti (*comune*).

Inoltre, appare opportuno che con la legge-quadro si dia il via alla operazione di risa-

namento conservativo dell'edilizia residenziale, nonché di quella monumentale del centro storico, delle isole e di Chioggia. A tale proposito, la legge dovrà provvedere alla istituzione dell'apposito ente pubblico dipendente dal comune nonché alla determinazione dettagliata dei criteri da seguire nell'azione di risanamento e fissare l'entità dei finanziamenti per il primo quadriennio di lavori e per il fondo di dotazione dell'ente, specificando che in questa prima fase solo l'ente potrà godere dei benefici pubblici.

4.6. - *La legislazione speciale definitiva.*

Sulla base dei piani di intervento approvati entro, al massimo, un triennio, lo Stato e la regione - per i compiti di loro competenza - provvederanno a predisporre e ad approvare tutti quei provvedimenti legislativi (presumibilmente si tratterà di un pacchetto di leggi) che risulteranno necessari.

In prima approssimazione, si può fin da ora dire che tali provvedimenti dovranno riguardare sia l'istituzione di nuovi enti operativi che si riterrà opportuno di istituire, sia il finanziamento delle opere previste nei piani di intervento.

A questo proposito, per ciascun gruppo di opere di cui verrà previsto il totale o parziale finanziamento statale, la legge (o le leggi) dovrà stabilire quale sia l'operatore o gli operatori competenti all'esecuzione delle opere stesse, nonché i modi con cui verranno utilizzati i previsti finanziamenti.

Criterio inderogabile - salvo eccezioni esplicitamente previste - dovrà essere la conformità delle opere finanziate ai piani di cui sopra.

* * *

Il Consiglio comunale di Venezia, venuto a conoscenza del disegno di legge trasmesso dal Governo al Senato, mentre riafferma il carattere d'urgenza di un intervento pianificato e globale,

sottolinea

che esso non corrisponde alle esigenze espresse dal Consiglio comunale ed indicate nel documento votato all'unanimità il 5 ottobre 1971.

Esaminato il testo, il Consiglio comunale rileva come:

1) sia inaccettabile che le linee di inquadramento nazionale vengano affidate al CIPE e burocraticamente calate dall'alto.

L'esigenza della definizione e del potenziamento del ruolo di Venezia nel più vasto ambito nazionale trova democratico soddisfacimento solo nella partecipazione di Stato, comune e Regione alla formulazione delle scelte;

2) sia inadeguata la formulazione dell'ambito relativo al comprensorio. La fascia dei comuni indicata individuando all'origine un comprensorio fisico « di salvaguardia », non rappresenta un valido riferimento per un'azione finalizzata alla modificazione degli equilibri territoriali e sociali esistenti;

3) sia irrinunciabile il ruolo di diretti protagonisti da parte dei comuni compresi nel comprensorio, spettando ad essi il compito di estensori del piano, la cui approvazione è per contro competenza regionale;

4) sia priva di validità la formulazione data al problema della salvaguardia. Considerato innanzitutto che il perimetro entro cui essa deve essere esercitata, non può coincidere con tutto il perimetro di pianificazione e cioè non può andare oltre il perimetro lagunare, è inaccettabile il previsto diritto di veto da parte di alcuni settori dell'amministrazione statale. Resta certo che qualora s'intendesse la commissione di salvaguardia come luogo di tutela delle singole visioni di settore, non muterebbe la sostanza dell'attuale frammentazione di esami, molteplicità di pareri.

Data la finalità della salvaguardia di essere premessa e garanzia all'azione successiva di piano essa non può che essere esercitata in stretto contatto con l'organismo esecutore del piano;

5) è inaccettabile l'assegnazione della difesa dagli inquinamenti al magistrato alle acque, avuto riguardo alla inesistenza di strumenti, di personale competente in materia di detto ufficio statale, laddove la legge 615 e suoi regolamenti attribuiscono tali competenze in modo preciso alla Regione, alle province, al comune; è piuttosto necessario determinare, e non lasciare alla discrezionalità di un qualsiasi ufficio, quali ulteriori cautele devono essere adottate per il comprensorio lagunare, per esempio precisando in modo adeguato e più severo le caratteristiche delle emissioni o immissioni tollerate e prevedendo penalità non più irrisorie ma commisurate alle reali esigenze di difesa;

6) sia inaccettabile la prevista possibilità di ulteriore stralcio di opere oltre a quelle ritenute urgenti. A tale proposito inoltre si ribadisce l'esigenza che le stesse soluzioni

tecniche riguardanti le opere urgenti vengano sottoposte all'esame degli organismi democratici e sia controllata la non difformità con la finalità poste alla base di tutta l'azione programmata;

7) sia particolarmente inaccettabile la formulazione dell'articolo 12 relativa ai criteri che dovranno indirizzare il risanamento conservativo di Venezia e di Chioggia.

Va infatti innanzi tutto rilevato come la previsione di utilizzare l'esproprio solo nei casi di demolizione toglie così ogni possibilità di incidere sull'attuale struttura immobiliare e minaccia di compromettere gravemente il raggiungimento dell'obiettivo di conservare a Venezia e in parte di riportarvi quegli strati di popolazione che godono dei redditi più bassi.

Si rende quindi necessario che la legge preveda per le amministrazioni comunali una assai più ampia possibilità di utilizzare lo strumento dell'esproprio alle condizioni poste dalla legge 22 ottobre 1971 nel caso di quegli immobili per i quali si rileverà l'esistenza di utilità pubblica nell'acquisto al demanio comunale, sia lo scopo di evitare utilizzazioni difformi o per destinazione o per entità del canone di locazione da quelle stabilite dall'amministrazione comunale.

Va inoltre esplicitamente previsto che tutti gli interventi di restauro e di risanamento (sia nel caso dell'edilizia monumentale ed artistica che in quello dell'edilizia minore) siano subordinati all'esistenza e alle prescrizioni dei relativi piani particolareggiati e piani di comparto.

Da ultimo va precisato che l'eventuale azienda preposta alle operazioni di risanamento deve essere totalmente in mano pubblica e deve dipendere direttamente dall'amministrazione comunale. Ad essa inoltre deve essere conferito il patrimonio immobiliare già in mano pubblica condizione questa essenziale per avviare concretamente il risanamento;

8) sia da ritenere necessaria la previsione di uno stanziamento al comune di Venezia e Chioggia per la realizzazione di opere sociali.

Il Consiglio comunale pertanto sulla base dei rilievi sopra esposti, nell'auspicare che il Parlamento vorrà apportare profonde modifiche al disegno di legge in modo da tener conto dei rilievi più sopra elencati nonché delle indicazioni contenute nel documento del 5 ottobre, ritiene indispensabile un in-

contro dei propri rappresentanti con la commissione senatoriale competente, prima dell'inizio della discussione in aula del testo proposto.

Il Consiglio comunale pertanto invita il sindaco di far sollecitamente pervenire al Presidente del Senato la democratica volontà delle forze politiche veneziane e di pregare il medesimo, affinché voglia con urgenza, farsi promotore dell'iniziativa più sopra proposta.

* * *

Onorevoli colleghi, questi documenti li assumiamo a commento ed illustrazione della nostra proposta che si sforza di attuarne il contenuto.

Dopo lunghi anni di polemiche e di scontri anche aspri è necessaria ora l'azione per risolvere i problemi della sicurezza di Venezia, della sua vita e sviluppo partendo dal caposaldo che l'unità ecologica della laguna vada rigorosamente mantenuta, nell'interesse di Venezia, dell'Italia, del mondo che l'ama e la vuole salvaguardare nella sua unicità irrenetibile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Lo Stato, la Regione veneta, la provincia di Venezia, i comuni di Venezia, Chioggia, Codavigo, Campagnalupia, Mira, Quarto D'Altino, Jesolo, secondo le rispettive competenze istituzionali concorrono ad assicurare nel quadro della programmazione nazionale, lo sviluppo economico e sociale, la protezione e la valorizzazione dell'ambiente paesistico, del patrimonio storico, archeologico ed artistico, la difesa dell'equilibrio idraulico della laguna, la difesa dei litorali e delle spiagge dalle erosioni del mare, la difesa del suolo; la preservazione dall'inquinamento delle acque, dell'atmosfera e del suolo; il risanamento conservativo degli insediamenti urbani abitativi e monumentali del centro storico di Venezia, delle sue isole e di Chioggia.

ART. 2.

(Consorzio di comprensorio).

Entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la regione di intesa con i comuni interessati provvede con legge ad individuare il territorio comprensoriale idoneo ad assicurare il raggiungimento dei fini di cui all'articolo precedente.

Tale territorio comprende in ogni caso i comuni indicati nel precedente articolo e la laguna di Venezia e può essere esteso ad altri comuni.

I comuni compresi nel territorio di cui al comma precedente provvedono entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale, a costituirsi in consorzio a carattere generale.

Ove decorra inutilmente il termine previsto dal precedente comma, alla costituzione del consorzio, provvede la regione.

È adottato dal consorzio uno statuto che ne stabilisce attribuzioni, compiti e funzionamento; definisce anche le procedure per provvedere alla formazione e all'adozione del piano comprensoriale riguardante il territorio dei comuni aderenti e la laguna di Venezia, garantendo l'intervento dei singoli consigli comunali interessati e dell'amministrazione provinciale di Venezia nel processo di formazione, attuazione e verifica del piano comprensoriale.

Lo statuto stabilisce che nell'assemblea generale e nell'organo esecutivo del consorzio sia assicurata la presenza delle rappresentanze di tutti i consigli comunali del comprensorio, compresa la minoranza, mediante il sistema del voto limitato.

Lo statuto è deliberato dai singoli consigli comunali e approvato definitivamente con legge regionale.

Il consorzio acquisisce la documentazione raccolta e i risultati delle ricerche effettuate a cura del comitato istituito con decreto interministeriale 24 giugno 1965, n. 10387, e del Consiglio nazionale delle ricerche.

ART. 3.

(Piano comprensoriale).

Entro un anno dalla sua costituzione, il consorzio provvede alla formazione e all'adozione del piano comprensoriale.

Per la formazione del piano si procede ad una conferenza di coordinamento fra consorzio, regione e CIPE.

Presso la regione hanno luogo periodici incontri per il coordinamento degli interventi delle varie amministrazioni interessate.

Il piano prevede:

a) la destinazione delle principali zone di sviluppo industriale, commerciale, portuale, turistiche e sportive;

b) la determinazione delle fondamentali opere e impianti necessari per promuovere lo sviluppo delle diverse zone secondo la destinazione prevista;

c) l'indicazione di massima delle zone di espansione edilizia e quelle di risanamento conservativo e di ristrutturazione degli aggregati urbani esistenti;

d) le zone da riservare a speciali destinazioni e quelle da assoggettare a speciali limitazioni, e l'indicazione dei vincoli di carattere paesaggistico, storico, archeologico, artistico, monumentale delle diverse zone del territorio comprensoriale;

e) le limitazioni specificamente preordinate alla tutela dell'ambiente naturale, con particolare riguardo alla difesa e prevenzione dall'inquinamento atmosferico ed idrico e ai prelievi e smaltimenti delle acque superficiali e del sottosuolo;

f) le strade, le ferrovie, i porti, i canali navigabili e le altre importanti opere di interesse generale o di uso pubblico;

g) le zone nelle quali i comuni, non tenuti a formare un piano regolatore generale

hanno l'obbligo di provvedere alla compilazione dei piani particolareggiati in attuazione del piano comprensoriale con le relative altre determinazioni e direttive.

ART. 4.

(Elementi del piano comprensoriale).

Il piano comprensoriale è costituito da:

1) le rappresentazioni grafiche in numero ed in scala convenienti ad illustrare il contenuto del piano;

2) una relazione illustrativa in cui siano essenzialmente specificati:

a) i criteri urbanistici di impostazione del piano con particolare riguardo alle destinazioni di zona del territorio ed ai vincoli di carattere paesaggistico, storico, archeologico, artistico, monumentale, nonché a quelli di preminente interesse pubblico, per i riflessi che essi determinano nella configurazione degli interventi;

b) i criteri seguiti nella definizione e nel dimensionamento dei diversi interventi;

c) il carattere e la funzione delle infrastrutture, nonché delle altre opere di interesse generale, connesse alle attività dei comuni del comprensorio;

d) i criteri generali alla cui osservanza sono tenuti i comuni del comprensorio nella formazione dei propri piani qualora ne siano obbligati;

3) i programmi di sviluppo e di trasformazione a cui devono attenersi i comuni non obbligati a formare il piano regolatore generale, e le indicazioni concernenti il contenuto dei piani particolareggiati ove siano ritenuti necessari nei medesimi;

4) le norme relative di attuazione del piano.

ART. 5.

(Procedura per l'approvazione del piano comprensoriale).

Con la legge regionale di cui all'articolo 2 sono stabilite le modalità di trasmissione del piano comprensoriale adottato dal consorzio a tutti i comuni del comprensorio e alla provincia di Venezia. La stessa legge stabilisce termini e luoghi della pubblicazione e dell'affissione; i termini e le modalità con i quali la regione stessa, comuni, enti, organizzazioni, associazioni e privati possono far pervenire le loro osservazioni e proposte al consorzio che esprime le sue deduzioni in merito

alle osservazioni presentate e trasmette alla regione il piano.

Il piano comprensoriale è approvato dal consiglio regionale con legge.

Con la stessa legge possono essere apportate al piano, sentito il consorzio, le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, cioè tali da mutare le caratteristiche essenziali del piano stesso, e le modifiche conseguenti all'accoglimento di osservazioni accolte dal consorzio.

Il piano comprensoriale esplica i suoi effetti sino all'approvazione del piano territoriale della regione del quale viene a far parte con gli opportuni coordinamenti.

Il piano comprensoriale approvato viene trasmesso a tutti i comuni interessati affinché entro 6 mesi adeguino ad esso i propri strumenti urbanistici.

Lo stesso obbligo sussiste per il consorzio obbligatorio per l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera per quanto riguarda il piano regolatore generale di cui all'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 397.

Ove decorra inutilmente il termine previsto dal comma precedente la regione provvede all'adeguamento.

ART. 6.

(Attribuzioni alla regione Veneto).

Alla data di entrata in vigore della presente legge qualora non siano stati emanati in materia urbanistica i decreti delegati previsti dall'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono trasferite alla regione Veneto le attribuzioni dell'amministrazione dei lavori pubblici relative ai piani regolatori generali e comprensoriali, e quanto previsto della presente legge.

Nell'esercizio delle attribuzioni indicate la regione si avvale anche del Magistrato alle Acque di Venezia e della Sezione urbanistica regionale.

ART. 7.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione degli strumenti urbanistici redatti o modificati in conformità del piano comprensoriale, nel territorio compreso nel perimetro lagunare non potranno essere autorizzate ed eseguite opere, anche sui terreni demaniali, senza il parere favorevole della commissione di cui al suc-

cessivo articolo 9. La commissione deve accertare che le opere da eseguire non siano in contrasto con le finalità indicate all'articolo 1 della presente legge. Le richieste di autorizzazione sono trasmesse alla commissione dal sindaco corredate dal parere dell'amministrazione comunale. Il perimetro lagunare è delimitato dalla legge regionale di cui al precedente articolo 2.

Nel restante territorio comprensoriale devono essere sottoposte al parere della commissione di cui all'articolo 9 solo le opere pubbliche, gli insediamenti industriali, le infrastrutture intercomunali di rilevante interesse.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del perimetro lagunare di cui al primo comma, le autorizzazioni all'esecuzione delle opere nei territori dei comuni di cui all'articolo 1 sono comunque sottoposte al parere favorevole della commissione di cui al successivo articolo 9.

ART. 8.

I pareri espressi dalla commissione di cui al successivo articolo 9 sono obbligatori e vincolanti e sostituiscono tutte le autorizzazioni ed i pareri richiesti in materia dalle seguenti disposizioni di legge:

a) legge 5 maggio 1907, n. 257 (istituzione del Magistrato alle Acque per le province venete e di Mantova);

b) regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1901 (provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia);

c) decreto-legge 17 aprile 1948, n. 945 (salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia);

d) legge 31 marzo 1956, n. 294 (provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico);

e) legge 5 marzo 1963, n. 366 (nuove norme relative alla laguna di Venezia e di Marano Grado);

f) legge 2 marzo 1963, n. 397 (nuovo ampliamento del porto e zona industriale di Venezia-Marghera);

g) legge 5 luglio 1966, n. 526 (modifiche della legge 31 marzo 1956, n. 294, e nuove norme concernenti i provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia):

h) legge 8 aprile 1969, n. 161 (proroghe alla legge 5 luglio 1966, n. 526);

i) legge 29 giugno 1939, n. 1497 (protezione delle bellezze naturali).

ART. 9.

Per i pareri di cui all'articolo 7, penultimo comma, e all'articolo 8 è costituita una commissione presieduta dal presidente della regione o da un suo delegato e composta da un rappresentante per ciascun comune indicato nell'articolo 1 nominato dal consiglio comunale integrata da:

a) il presidente del Magistrato alle Acque;

b) l'ingegnere capo del Genio civile per le opere marittime di Venezia;

c) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

d) un rappresentante dell'Istituto nazionale di urbanistica;

e) il sovrintendente ai monumenti di Venezia.

Per la validità delle adunanze della commissione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri che la compongono.

I membri sopraindicati possono farsi rappresentare da chi legalmente li sostituisce o da un proprio delegato.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 10.

Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi da inserire sul bilancio dello Stato in 5 esercizi come segue:

a carico dell'esercizio 1972 miliardi 30;

a carico dell'esercizio 1973 miliardi 70;

a carico dell'esercizio 1974 miliardi 80;

a carico dell'esercizio 1975 miliardi 80;

a carico dell'esercizio 1976 miliardi 40.

La spesa suddetta di 300 miliardi è destinata come segue:

1) alla regione Veneto per la formazione del piano comprensoriale, miliardi 2;

2) per la progettazione delle opere di competenza dello Stato e degli enti locali, miliardi 3;

3) per l'esecuzione delle opere di competenza dello Stato ed eseguite dalla regione indicate nel seguente articolo 11, miliardi 87;

4) difesa dall'inquinamento dell'aria e dell'acqua. Contributi per impianti termici e per la depurazione delle acque, miliardi 4;

5) edilizia monumentale, pubblica e privata, miliardi 40;

6) edilizia minore non di lusso, miliardi 100;

7) adduzione idrica ed acquedotti. Fognature e contributi per allacciamenti, miliardi 54;

8) opere previste dall'articolo 10 della legge speciale per Venezia, 6 agosto 1966, n. 652, miliardi 10.

ART. 11.

Sono a totale carico dello Stato ed eseguite dalla regione che vi provvede anche mediante il Magistrato alle Acque di Venezia le seguenti opere:

a) riduzione dei livelli marini in laguna e marginamenti lagunari;

b) opere portuali, marittime e di difesa del litorale;

c) restauro degli edifici demaniali;

d) escavazione e sistemazione dei canali e rii ed opere di presidio e consolidamento delle costruzioni e di sistemazione dei porti, canali, e fondamenta sui canali;

e) sistemazione di corsi d'acqua naturali e di frane interessanti la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

ART. 12.

La regione Veneto provvede ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione alle seguenti opere:

1) rete di adduzione idrica ed acquedotti;

2) difesa dall'inquinamento dell'aria e dell'acqua e concessione di contributi per impianti termici;

3) comunicazioni a carattere regionale.

ART. 13.

*(Attribuzioni
dei comuni di Venezia e di Chioggia).*

I comuni di Venezia e di Chioggia nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, provvedono alle seguenti opere:

1) restauro e sistemazione dell'edilizia monumentale, storica ed artistica:

2) riparazione, ricostruzione, consolidamento e restauro dell'edilizia residenziale in Venezia insulare, nelle isole della sua laguna e in Chioggia centro storico;

3) costruzione ed ampliamento delle fognature e degli impianti di depurazione;

4) gasdotti.

ART. 14.

Sono versati alla regione gli stanziamenti destinati alle spese per gli interventi di cui agli articoli 3, 4, 11 e 12 ed ai comuni di Venezia e di Chioggia gli stanziamenti destinati alle spese per le opere e per gli interventi di cui all'articolo 13.

ART. 15.

Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 12 la regione adotta i provvedimenti necessari ad assumere la difesa del territorio e delle acque dagli inquinamenti.

La regione entro sei mesi emanerà con legge norme idonee a classificare rigorosamente le caratteristiche delle emissioni ed immissioni tollerate prevedendo sanzioni adeguate alle esigenze di difesa della laguna e dell'ambiente naturale.

I poteri che l'articolo 10 della legge 5 marzo 1963, n. 366, attribuisce al Magistrato alle Acque sono devoluti alla regione.

In deroga alle disposizioni di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, contenente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico ed ai relativi regolamenti di esecuzione, per l'esercizio degli impianti termici ed industriali situati nella Venezia insulare e nelle altre isole lagunari nonché nel centro storico di Chioggia è consentito soltanto l'uso di combustibili gassosi, metano e simili, nonché di energia elettrica.

Per l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma si applicano le norme di cui all'articolo 10 della legge 13 luglio 1966, n. 615, anche per quanto riguarda le sanzioni a carico degli inadempienti.

È fatto obbligo ai privati, imprese ed enti pubblici che scarichino rifiuti nelle acque della laguna di costruire, mantenere e gestire impianti di depurazione sulla cui idoneità decide la regione.

Le opere concernenti la difesa dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento delle acque realizzate nella Venezia insulare e nel centro storico di Chioggia a cura di enti

o di privati sono ammesse esclusivamente a contributo nella misura del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

A coloro che abbiano già sostenuto la spesa per le trasformazioni dei propri impianti termici in applicazione della legge 13 luglio 1966, n. 615, ora obbligati ad una nuova trasformazione viene rifiuta nella misura dell'80 per cento la spesa già sostenuta a condizione che il proprietario ed i componenti della sua famiglia anagrafica siano definitivamente iscritti ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1970 per un reddito non superiore a lire 2.500.000.

ART. 16.

È esentato dall'imposta di consumo, limitatamente al territorio delle isole del comune di Venezia, delle altre isole lagunari e del comune di Chioggia il gas consumato come combustibile negli impianti termici con potenzialità superiore alle 30 mila Kal/ora. Sono inoltre esentati da imposte il gas consumato nel medesimo territorio nonché la energia elettrica impiegata per uso termico.

ART. 17.

(Ristrutturazione urbanistica, risanamento conservativo a Venezia e a Chioggia).

Gli interventi nelle zone destinate a ristrutturazione urbanistica ed a risanamento conservativo dai piani regolatori generali di Venezia e di Chioggia sono regolati da legge regionale da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge in conformità ai seguenti principi:

1) gli interventi e la gestione del patrimonio edilizio comunque acquisito ai sensi della presente legge sono effettuati dai comuni di Venezia e di Chioggia per le aree di rispettiva competenza con la partecipazione dei consigli di quartiere, anche mediante l'istituzione di aziende speciali comunali;

2) gli interventi sono subordinati alla esistenza di piani particolareggiati che devono delimitare anche i comparti nei quali gli interventi medesimi devono avere carattere unitario;

3) deve essere prevista l'acquisizione delle aree e degli edifici inclusi nei comparti con le seguenti modalità:

a) per le aree e gli edifici di cui è prevista la utilizzazione ai fini della ristrutturazione urbanistica. del risanamento con-

servativo, dello sviluppo dell'edilizia economica e popolare, delle attrezzature pubbliche e sociali, è prevista l'espropriazione in base alle norme di cui all'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed in deroga ai limiti di destinazione delle aree espropriate previste dal punto a) dello stesso articolo 16;

b) per gli edifici che in base alle previsioni del piano particolareggiato dovranno essere demoliti, e per le relative aree, si provvede alla espropriazione per pubblica utilità alle condizioni previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Gli edifici eventualmente ricostruiti su dette aree sono dati in locazione secondo le norme del successivo paragrafo 6;

c) per gli altri edifici si provvede mediante occupazione temporanea con successiva restituzione al proprietario che è tenuto al rimborso delle spese sostenute per il risanamento nella misura e con gli obblighi previsti nei paragrafi successivi;

d) dovrà essere prevista la sistemazione temporanea di coloro che abitano edifici da risanare, restaurare o demolire;

e) gli interventi di restauro e risanamento di cui all'articolo 10, nn. 5 e 6, sono effettuati per quanto riguarda la sistemazione interna delle abitazioni in accordo con i proprietari;

4) per il rimborso da parte dei proprietari delle spese sostenute devono essere previste le seguenti modalità:

a) per la casa o la parte dell'edificio direttamente e stabilmente abitata dal proprietario, qualora questi si impegni per almeno altri 15 anni ad abitarla od utilizzarla direttamente come bottega artigiana, laboratorio, negozio commerciale, esercizio pubblico e simili, il rimborso è effettuato in 25 anni senza corresponsione di interessi in una misura variante: dal 15 al 30 per cento dell'ammontare delle spese di risanamento o restauro purché il proprietario ed i componenti della sua famiglia anagrafica siano definitivamente iscritti ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1970 per un reddito non superiore a lire 2.500.000.

Dal 30 al 100 per cento per gli altri in relazione alle loro condizioni economiche.

Analoghe condizioni sono stabilite per gli edifici o per la parte di essi di proprietà di cooperative costituite da soci aventi i requisiti necessari per essere assegnatari di alloggi economici e popolari;

b) per gli edifici locati o per la parte degli stessi locata od utilizzata, il cui proprietario al 1° gennaio 1969 possedeva com-

plessivamente una proprietà edilizia non superiore ai 1.000 metri cubi vuoto per pieno, ove questi si obblighi a cedere in locazione gli appartamenti ed i locali di sua proprietà per almeno 15 anni alle condizioni fissate dal comune, il rimborso deve essere effettuato in 25 anni senza interessi nella misura variante dal 60 al 100 per cento dell'ammontare delle spese di risanamento o restauro purché il proprietario ed i componenti della sua famiglia anagrafica siano definitivamente iscritti ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1970 per un reddito non superiore a lire 2.500.000;

c) per il restauro o il risanamento degli edifici di proprietà degli enti pubblici - quali IACP, INGIS, comuni, ECA, IRE, ospedali, università - dati in locazione od utilizzati direttamente non viene effettuato dagli enti proprietari alcun rimborso. E sono fatti salvi i finanziamenti per gli enti pubblici previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

I canoni di locazione saranno definiti nella legge regionale con riferimento alla capacità economica media e alle condizioni abitative degli assegnatari.

Agli enti non previsti nel precedente comma si applicano, secondo i singoli casi, le altre provvidenze stabilite dalla presente legge;

d) per gli edifici il cui proprietario non rientri nelle condizioni indicate alle lettere a), b) e c) del presente articolo, ove questi si obblighi a cedere in locazione gli appartamenti ed i locali di sua proprietà per almeno 15 anni ai canoni ed alle condizioni fissate dal comune, con riferimento alla capacità economica media e alle condizioni abitative degli affittuari, il rimborso deve essere effettuato totalmente in quindici annualità, con l'interesse del 3 per cento.

Tutti gli interventi per l'edilizia monumentale, storica ed artistica sono effettuati d'intesa con il sovrintendente ai monumenti di Venezia;

5) ove il proprietario rifiuti di assumere gli obblighi previsti dalle precedenti norme, ovvero dopo averli assunti non li osserva, fuori dai casi di forza maggiore, è soggetto all'espropriazione alle condizioni previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Non si procede all'esproprio di cui al comma precedente nei confronti dei proprietari che in caso di trasferimento di proprietà rispettino tutti gli obblighi e i vincoli stabiliti dalla presente legge, oppure che concedano in locazione gli immobili al canone di affitto stabilito dal comune:

6) per gli edifici ricostruiti, risanati, soggetti ad espropriazione, per quelli i cui proprietari hanno assunto obblighi di concederli in locazione alle condizioni sopra indicate i precedenti locatari hanno diritto di prelazione, purché abbiano i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari e appartengano a categorie di lavoratori autonomi, di liberi professionisti, di dipendenti da un impiego pubblico o privato, purché questi ed i componenti la loro famiglia anagrafica siano definitivamente iscritti ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1970 per un reddito non superiore a lire 2.500.000.

ART. 18.

(Opere eseguite prima dell'approvazione del Piano comprensoriale).

La progettazione e l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge sono subordinate all'approvazione del Piano comprensoriale, con l'osservanza del disposto degli articoli 7, 8 e 9 della presente legge.

Possono essere progettate ed eseguite prima dell'approvazione del Piano comprensoriale le seguenti opere:

a) completamento delle difese a mare e dei marginamenti lagunari;

b) escavazione e sistemazione all'interno dei centri storici di Venezia e di Chioggia dei canali e rii e opere di presidio e consolidamento delle costruzioni e di sistemazione di ponti, canali e « fondamenta » che si rendessero conseguentemente necessari;

c) risanamento anche igienico, consolidamento e restauro della edilizia residenziale e monumentale;

d) restauro degli edifici demaniali;

e) restauro e conservazione del patrimonio artistico mobile;

f) impianti di depurazione e prevenzione dagli inquinamenti;

g) rete di adduzione idrica, costruzione ed ampliamento degli acquedotti;

h) costruzione ed ampliamento di fognature;

i) gasdotti.

Per gli interventi di cui alle lettere a), b), d) e g) è richiesto dopo la sua costituzione il preventivo parere del consorzio di cui all'articolo 2.

ART. 19.

All'onere di lire 300 miliardi previsto dalla presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso ad operazioni fi-

nanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni dal 1972 al 1976 mediante mutui da contrarre con il consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 25 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro e il consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro. Il rimborso dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la provvista delle somme da destinare ai mutui di cui ai precedenti commi, il consorzio di credito per le opere pubbliche può contrarre prestiti all'estero anche in deroga alle disposizioni statutarie ed alle norme che regolano la sua attività ordinaria, alle condizioni determinate dal proprio consiglio di amministrazione ed approvate con decreto del Ministro del tesoro sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Su detti prestiti può essere accordata, con decreto del Ministro del tesoro, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi. Per la emissione dei buoni pluriennali del tesoro a scadenza non superiore a 9 anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972.

ART. 20.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti negli anni dal 1972 al 1976. le occorrenti variazioni di bilancio.